



Il Blog di Salvatore Muleo

Home Profilo Pubblicazioni Contatti Archivio

Postilla » Fisco » Il Blog di Salvatore Muleo » [Accertamento, sanzioni e processo tributario](#) » Effettività dei principi comunitari e processo tributario: un influsso a senso unico?

20 ottobre 2009

Effettività dei principi comunitari e processo tributario: un influsso a senso unico?

Tweet Mi piace 1

Sempre più spesso si assiste all'applicazione da parte della Corte di Cassazione dei principi comunitari.

Così, ad esempio, Cass., sez. trib., n. 20068 del 18 settembre 2009 ha disapplicato le norme sui **condoni Iva** in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (v. anche le sentenze n. 20069 dello stesso 18 settembre 2009 e 21719 del 13 ottobre 2009).

Sin qui nulla da dire. Il riconoscimento, da parte della Suprema Corte, del **principio di immanenza del diritto comunitario** è ineccepibile ed encomiabile.

Il problema consiste però nel fatto che, in quel processo, la parte pubblica interessata non lo aveva chiesto e quindi occorre domandarsi se la Suprema Corte non abbia violato il divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

La materia del contendere, difatti, è circoscritta dai motivi addotti dall'attore in senso sostanziale (l'amministrazione finanziaria, tranne che nelle controversie di rimborso) e dal convenuto in senso sostanziale (il contribuente).

Ed allora, ferma restando l'immanenza del diritto comunitario (che non è in discussione), se l'amministrazione finanziaria non introduce nel tempo in cui deve (vale a dire, con l'avviso di accertamento o con il diniego di condono) il motivo dell'invalidità del condono Iva perché quella norma deve essere disapplicata ed invece, dando per scontata la validità della legge di condono, afferma nel caso specifico l'invalidità a causa del mancato versamento delle rate, il mutamento dei motivi dell'atto impositivo ad opera del giudice è censurabile.

Difatti ben può accadere che l'amministrazione finanziaria non intraveda un vizio ed emetta l'atto impositivo ipotizzandone un altro. Ma il cattivo esercizio dei poteri nel singolo caso da parte dell'a.f. non comporta la non immanenza della regola di cui essa ha tralasciato il richiamo. Tuttavia vincola, a mio avviso, il giudice a giudicare la legittimità dell'atto emesso (neanche le teorie dell'impugnativa-merito, nate sotto il dominio di

accertamento, condono Iva, Corte Costituzionale, diritto comunitario, eccezione di incostituzionalità, immanenza, onere della prova, principio del contraddittorio, processo civile, processo tributario, Trattato di Lisbona, ultrapetizione

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) >



[Corriere Tributario](#)

Glendi Cesare

Ferranti Gianfranco

Basilavecchia Massimo, Beghin Mauro,

Bruzzone Maria Grazia, Busani Angelo,

Centore Paolo, Ceppellini Primo, Corso

Piermaria, Damiani Mario, Dodero

leggi procedurali e processuali differenti, riescono a giustificare questa sostituzione del giudice all'amministrazione). Nello stesso modo, il cattivo esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, che non invochi ad esempio un motivo a sé favorevole, non può essere sanato dal giudice.

Pertanto, a mio avviso, bene ha fatto la Suprema Corte a considerare in genere i principi comunitari come immanenti nell'ordinamento e male ad inserire *motu proprio* un motivo non prospettato (si dovrebbe aggiungere: sin dall'atto impositivo) dall'amministrazione finanziaria.

Per altro verso, è curioso osservare come l'influsso dei principi comunitari sia considerato dalla Corte sempre in favore della parte pubblica.

Tuttavia, proprio per quel che si è appena detto, è la difesa a dover fare per prima un'autocritica: se non ha sollevato motivi basanti sui principi comunitari, non può lamentarsi chiedendo che il giudice sbagli, applicandoli questa volta in proprio favore.

Trovare principi comunitari può non essere facile prima dell'approvazione del Trattato di Lisbona (ma ricordo che la Cassazione civile in altro settore ha applicato il Trattato di Lisbona come legge italiana, essendo stato ratificato dal parlamento italiano nello scorso anno). Tuttavia, il richiamo ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, contenuto nell'art. 6 del Trattato di Amsterdam può giovare (anche se, secondo una posizione della Corte Costituzionale, a mio avviso non condivisibile, queste sarebbero norme c.d. interposte).


Letture: **8723** | Commenti: **2** |



2 Commenti a "Effettività dei principi comunitari e processo tributario: un influsso a senso unico?"

1.  **Salvatore Muleo** scrive:
Scritto il 20-10-2009 alle ore 12:28

Gentile dottor Franchi,
il fatto è che io dubito che il giudice sia vincolato dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti, ma possa riqualificare le ragioni di diritto. Il brocardo "iura novit curia" a mio avviso non si attaglia né al processo tributario né al processo civile, in questa fase storica e con queste norme positive. Se lei asserisce di essere mio creditore per un prestito ed in giudizio produce documenti che rappresentano la prova che io ho investito la sua auto, lei perde la causa (e non per questo l'art. 2043 c.c. non esiste). In diritto tributario l'a.f. deve indicare nell'atto impositivo i presupposti di fatto e "le ragioni di diritto" della pretesa; non può cambiarli successivamente. Il ricorrente deve indicare nel ricorso i motivi (la causa petendi) delle sue lagnanze; non può cambiarli successivamente. Grazie per l'intervento. p.s.: sulla legittimità della proroga, peraltro in caso di disapplicazione della norma di condono, avrei molti dubbi ...

2.  **Alessandro Deriu** scrive:
Scritto il 22-2-2010 alle ore 19:17

A me pare che il problema potrebbe essere un'altro. Il relatore della sentenza n. 20068/09 dà atto, con onestà intellettuale sempre apprezzabile, che la consaputa sentenza della Corte di Giustizia Europea è una sentenza derivante da procedura di infrazione (art. 226 del Trattato CE. Procedura tesa ad imporre

Annibale, Marcheselli Alberto, Miele Luca, Moretti Paolo, Pino Carlo, Rizzardi Raffaele, Rossi Luca, Scifoni Gianfilippo, Stevanato Dario, Vacca Ivan, Zizzo Giuseppe

Editore: **Ipsoa**

€ ~~290,00~~ (-50%) € **145,00**



[ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE + il Pocket ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE : Carta + Digitale Formula Sempre Aggiornati \(in abbonamento\)](#)

Editore: **Ipsoa**

€ ~~238,00~~ +IVA (-50%) € **119,00 +IVA**



[IPSOA Guide e Soluzioni: CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Carta + Digitale Formula Sempre Aggiornati \(in abbonamento\)](#)

Editore: **Ipsoa**

€ ~~238,00~~ +IVA (-50%) € **119,00 +IVA**



[Codice del processo tributario annotato](#)

Chizzini Augusto, Glendi Cesare

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ ~~95,00~~ (-20%) € **76,00**



[GT - Giurisprudenza Tributaria](#)

Glendi Cesare

Editore: **Ipsoa**



[IPSOA InPratica FISCO: Carta + Digitale Formula Sempre](#)

allo stato membro di adeguare la normativa presa in esame alla legislazione comunitaria che si assume violata (in verità io ho molti dubbi al riguardo). Dunque, dalla detta sentenza non scaturisce alcuna declaratoria di illegittimità e, conseguentemente, non può prestare la diretta conseguenza – come pretenderebbe la sentenza della cassazione citata (e purtroppo altre consimili) – di rendere addirittura inapplicabile la normativa italiana pretesamente in contrasto con quella comunitaria.

Se così non fosse, la procedura per infrazione e quella tesa alla diretta dichiarazione di illegittimità sarebbero sovrapponibili.

Le argomentazioni sulla non corrispondenza della normativa del condono 2002 ai principi comunitari in tema di IVA sono solo incidentali per giustificare la condanna dell'Italia ma se questa non si adegua (e non potrà mai farlo) o non verrà aperto un procedimento teso alla declaratoria di illegittimità, le norme interne (artt. 8 e 9) dovrebbero rimanere pienamente operative.

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail



[Aggiornati \(in abbonamento\)](#)

€ 488,00 +IVA (-76%) € 119,00 +IVA



NOVITA'

[Codice Tributario 2019](#)

AA. VV.

Editore: **il Fisco**

Anno: 2019

Versione carta

€ 75,00 (-20%) € 60,00



NOVITA'

[Contenzioso tributario](#)

Marcheselli Alberto

Editore: **Ipsos**

Anno: 2019

Versione carta

€ 119,00 (-20%) € 95,20



NOVITA'

[Accertamento e riscossione](#)

Iorio Antonio

Editore: **Ipsos**

Anno: 2019

Versione carta

€ 119,00 (-20%) € 95,20



[Commentario breve alle leggi del processo tributario](#)

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da: **IPSOA** Gruppo Wolters Kluwer **il fisco** Gruppo Wolters Kluwer **CEDAM** **UTET** **INDICIALIA** Gruppo Wolters Kluwer